

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 85	SEDUTA DEL 05/04/2016
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DI PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO TUTELA DEL DECORO E DELL'IGIENE AMBIENTALE - ART. 16, COMMA 2, L. 689/1981.	


L'anno **duemilasedici** il giorno **cinque** del mese di **aprile** alle ore **09:00** nella Residenza Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE	
1	TAMBELLINI ALESSANDRO	Sindaco	X	
2	CECCHETTI ENRICO	Assessore	X	
3	LEMUCCHI GIOVANNI	Assessore anziano	X	
4	MAMMINI SERENA	Assessore	X	
5	MARCHINI CELESTINO	Assessore	X	
6	PIEROTTI FRANCESCA	Assessore	X	
7	RASPINI FRANCESCO	Assessore	X	
8	SICHI ANTONIO	Assessore	X	
9	VIETINA ILARIA MARIA	Vice sindaco		X

Presiede l'adunanza il Sindaco TAMBELLINI ALESSANDRO.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Sabina Pezzini, il quale cura la verbalizzazione.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.



La Giunta Comunale

Preso visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 03 - Settore Ambiente - Dirigente, 03 - Settore Ambiente - Dirigente, *“DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DI PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO TUTELA DEL DECORO E DELL'IGIENE AMBIENTALE - ART. 16, COMMA 2, L. 689/1981.”*, così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;

premessato che:

il Regolamento Comunale per il Servizio Smaltimento Rifiuti approvato con deliberazione C.C. n. 110 del 27.06.1994, modificato con deliberazione C.C. n. 87 del 05.08.1998 e deliberazione C.C. n. 5 del 03.03.2015, sanziona una serie di comportamenti relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti, con un apparato sanzionatorio tipico della regolamentazione comunale;

il vigente Regolamento Tutela del Decoro e dell'Igiene Ambientale- approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 193 del 29.12.2000 e n. 48 del 22.03.2001 - sanziona vari comportamenti che non rispettano le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti e in particolare l'art. 2 (*“Modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti”*), l'art. 3 (*“Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti e speciali assimilati”*), l'art. 4 (*“Norme relative ai contenitori collocati in area pubblica”*), l'art. 5 (*“Cestini portarifiuti”*), l'art. 9 (*“Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici”*);

i due regolamenti per la gran parte sembrano sovrapporsi, anche se il secondo appare prevalere su quello più risalente, giusta una norma di rinvio – art. 23 - che abroga le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili;

peraltro il Regolamento Tutela del Decoro e dell'Igiene Ambientale contiene un apparato sanzionatorio che ripete quello già previsto dalla legge e pertanto sembra rivelare un carattere semplicemente attuativo e declinatorio di comportamenti da inquadrare nel generico precetto legislativo del divieto di abbandono dei rifiuti allora sanzionato dal cosiddetto *“decreto Ronchi”* e successivamente ripreso dal codice dell'ambiente (D.lgs. 152/2006);

ad alimentare ulteriormente la criticità del rapporto tra le due fonti regolamentari va detto che il Regolamento Comunale per il Servizio Smaltimento Rifiuti è stato invece oggetto di un intervento integrativo con la deliberazione consiliare n. 5/2015;

l'insieme delle previsioni regolamentari è comunque tale da dover essere attualizzato sulla base delle disposizioni con cui il servizio di conferimento e raccolta dei rifiuti è stato successivamente disciplinato con le ordinanze succedutesi nel tempo e questo nella accezione che del *“conferimento”* opera la previsione regolamentare (art. 4, comma 1, n. 1 del Regolamento Comunale per il Servizio Smaltimento Rifiuti) *“conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore”*;

come rilevato, le ipotesi sono ovviamente diverse da quelle riconducibili alla fattispecie dell'abbandono o deposito di rifiuti nel suolo o sul suolo in maniera incontrollata, previste e sanzionate assai più significativamente (*sanzione ridotta minima di euro 600*) dal D.lgs. 152/2006;



l'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” e successive modifiche e integrazioni stabilisce i limiti edittali per le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze del Sindaco;

l'art. 16, comma 2, della legge 24.11.1981 n. 689 attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni che prevedono sia equivalente al doppio del minimo edittale o, ad un terzo del massimo, qualora più favorevole al trasgressore;

la Giunta Comunale, con le deliberazioni n. 409/2010, n. 9/2013 e 142/2013, ha già provveduto ad innalzare gli importi per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni relative ad alcune delle violazioni delle norme previste dalle ordinanze allora vigenti in materia di rifiuti;

si continuano a verificare comportamenti illeciti reiterati da parte dei cittadini in violazione delle ordinanze in materia di conferimento dei rifiuti e della raccolta differenziata;

i seguenti comportamenti devono pertanto ritenersi declinazione certa della astratta previsione regolamentare che impone le modalità di conferimento attualizzate dalle apposite ordinanze comunali:

- 1 mancato rispetto delle disposizioni stabilite per le utenze domestiche riguardo le modalità di conferimento dei rifiuti urbani con metodologia porta a porta (violazione dell'orario e/o del giorno stabilito per l'esposizione dei cassonetti);
- 2 mancato rispetto delle disposizioni stabilite per le utenze domestiche relative all'obbligo di separare i rifiuti urbani negli appositi sacchi-contenitori e secondo le previste categorie merceologiche;
- 3 mancato e/o non appropriato utilizzo dei cestini pubblici;
- 4 mancato rispetto delle disposizioni stabilite per le utenze non domestiche relative all'obbligo di separare i rifiuti urbani negli appositi sacchi-contenitori e secondo le previste categorie merceologiche;
- 5 mantenimento su suolo pubblico dei bidoncini e/o contenitori svuotati, utilizzati – per il conferimento dell'umido e del multimateriale - dagli esercizi di somministrazione e/o alimentari di vicinato;


si ritiene quindi opportuno, al fine di disincentivare alcuni comportamenti illeciti ritenuti particolarmente dannosi per il mantenimento del decoro cittadino, modificare al rialzo gli importi di alcune infrazioni, tenuto in considerazione il principio di proporzionalità tra illecito e sanzione;

quanto sopra premesso,

visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

visto lo Statuto comunale;
visto l'articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;

con n. 8 voti favorevoli su n. 8 presenti e votanti;



d e l i b e r a

1 di rideterminare e modificare secondo quanto di seguito riportato gli importi di sanzione da pagare in misura ridotta per le violazioni delle disposizioni relative al conferimento dei rifiuti di cui ai regolamenti comunali in premessa richiamati, da effettuare secondo quanto disposto dalle ordinanze comunali vigenti:

Mancato rispetto delle disposizioni stabilite per le utenze domestiche riguardo al conferimento dei rifiuti urbani con metodologia “porta a porta” (violazione dell’orario e/o del giorno stabiliti per l’esposizione dei rifiuti)

Importo sanzione da pagare in misura ridotta *euro 100,00*

Mancato rispetto da parte delle utenze domestiche delle disposizioni relative alla separazione dei rifiuti urbani negli appositi sacchi/contenitori e secondo le previste categorie merceologiche

Importo sanzione da pagare in misura ridotta *euro 100,00*

Mancato rispetto delle disposizioni relative alle modalità di conferimento dei rifiuti nelle stazioni a scomparsa

Importo sanzione da pagare in misura ridotta *euro 150,00*

Mancato e/o non appropriato utilizzo dei cestini pubblici

Importo sanzione da pagare in misura ridotta *euro 150,00*

Mancato rispetto da parte delle utenze non domestiche delle disposizioni relative alla separazione dei rifiuti urbani negli appositi sacchi/contenitori e secondo le previste categorie merceologiche

Importo sanzione da pagare in misura ridotta *euro 200,00*

Mantenimento su suolo pubblico dei bidoncini e/o contenitori svuotati, utilizzati - per il conferimento dell’umido e del multimateriale – dagli esercizi di somministrazione e/o alimentari di vicinato

Importo sanzione da pagare in misura ridotta *euro 150,00;*

2 di dare atto che la presente deliberazione sostituisce le disposizioni precedentemente impartite con deliberazioni di Giunta Comunale n. 409 del 24 agosto 2010, n. 9 del 22 gennaio 2013 e n. 142 del 16 luglio 2013;


3 di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di 60 e 120 gg. ai sensi di legge, decorrenti dalla data di intervenuta e completata fase di pubblicazione.

Con successiva separata votazione, all’unanimità,

d e l i b e r a

altresì, attesa l’urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.



il Segretario Generale
Dott.ssa Sabina Pezzini

il Sindaco
TAMBELLINI ALESSANDRO

Segnalazione dell'esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

U.O. 3.1 - Tutela Ambientale

U.O. 1.1 - Bilanci e Contabilità

01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente

03 - Settore Ambiente - Dirigente